

Rassegna Stampa

di Mercoledì 15 aprile 2020



Centro Studi C.N.I.

Sommario Rassegna Stampa

Pagina	Testata	Data	Titolo	Pag.
Rubrica Infrastrutture e costruzioni				
1	Il Sole 24 Ore	15/04/2020	<i>COMMISSARI PER SBLOCCARE 15 MILIARDI ANCE: SUBITO PIANO DA 150 (G.Santilli)</i>	3
Rubrica Edilizia e Appalti Pubblici				
68	Italia Oggi	15/04/2020	<i>CANTIERI, IL FISCO NON SI FERMA (G.Musso)</i>	5
64	Italia Oggi	15/04/2020	<i>APPALTI, LA STERTTA PIU' LEGGERA (C.De Leito/S.Loconte)</i>	6
Rubrica Professionisti				
2	Il Sole 24 Ore	15/04/2020	<i>PER LE PARTITE IVA CON FLAT TAX AL 15% MICRO PRESTITI FINO A 16.250 EURO (M.Mobili)</i>	7
27	Il Sole 24 Ore	15/04/2020	<i>DA DOMANI IL BONUS DI 600 EURO PER I PROFESSIONISTI (Fe.mi.)</i>	9
71	Italia Oggi	15/04/2020	<i>PARTITE IVA, REGIONI IN SOCCORSO (M.Daiani)</i>	10
Rubrica Fisco				
63	Italia Oggi	15/04/2020	<i>PER IL CALO DEL FATTURATO IL DISCRIMINE RESTA L'IVA (R.Rosati)</i>	11
1	Il Sole 24 Ore	15/04/2020	<i>TRIBUTI SOSPESI, TEST FATTURATO PER IMPRESE E PROFESSIONISTI (G.Gavelli/G.Tosoni)</i>	12

INFRASTRUTTURE

**Commissari
per sbloccare
15 miliardi
Ance: subito
piano da 150**

Giorgio Santilli — a pag. 6

Commissari, missione 15 miliardi Ance: subito un piano da 150

Decreto aprile. Il governo affiderà 26 opere in amministrazione straordinaria, ma il presidente Buia chiede «un piano Marshall» per evitare uno scenario drammatico: -27,6% nel 2020 e -19,1% nel 2021

Giorgio Santilli

ROMA

Le 26 opere che il governo vuole affidare a commissari straordinari con il prossimo «decreto Aprile» valgono un investimento di almeno 15 miliardi. Obiettivo, accelerare l'iter e velocizzare i tempi per arrivare al cantiere. È al momento questa la norma più robusta e di maggiore impatto nel pacchetto investimenti che il governo intende inserire nel provvedimento di fine mese. Rilanciare gli investimenti è la parola d'ordine nel momento in cui si comincia a parlare di «fase due» e di rilancio dell'economia. L'altra disposizione, chiesta a gran voce dalle Fs, è l'approvazione per legge del contratto di programma per Rfi e Anas (29 miliardi di investimenti) evitando così una serie di passaggi - come il decreto Mef-Mit con la registrazione alla Corte dei conti - che avrebbero allungato ancora i tempi per la messa a disposizione delle risorse finanziarie necessarie per partire con gare e cantieri.

Se questo è l'impianto, alle imprese non basta. «Serve un piano Marshall, un intervento davvero straordinario da 150 miliardi in cinque anni», ha sostenuto il presidente dell'Ance, Gabriele Buia, al comitato dell'associazione che si è tenuto venerdì scorso. Non a caso Ance ha allegato a questa richiesta la previsione degli scenari possibili da qui al 2021.

Due gli scenari, uno soft, uno hard. Fra i due passa un'azione del governo capace di sbloccare il settore nella seconda metà di quest'anno e farlo ripartire con misure speciali. Scenario soft se il piano ci sarà, scenario hard, che significa la liquefazione del settore, se non si interverrà forte e per tempo. Nello scenario positivo c'è una riduzione degli investimenti in opere pubbliche del 13% e dell'intero settore del 10,1% nel 2020, con una ripresa nel 2021 del 5,8% delle opere pubbliche e del 2,7% dell'intero settore. Nello scenario drammatico caduta del 27,6% (del 42% delle opere pubbliche) nel 2020 con una ulteriore caduta del 19,1% (33% per le opere pubbliche) nel 2021.

Vediamo dunque cos'è il piano Marshall proposto dall'Ance. Anzitutto bisogna sbloccare investimenti fermi per 56 miliardi «anche attraverso commissari». Ci sono poi i 29 miliardi di investimenti previsti dai contratti di programma di Fs e Anas da far partire per cui l'approvazione per legge può essere un primo passo. E almeno una decina dei 21 miliardi di fondi strutturali Ue della programmazione 2014-2020 non ancora impegnati e da ridestinare a opere urgenti. Poi ci sono le due novità più interessanti della

proposta Ance: un «piano Italia» che deve investire 39 miliardi in due anni, finanziati da un megafondo

per gli investimenti di comuni e province; e un fondo progettazione che impieghi in due anni i 3 miliardi già destinati alla progettazione degli enti locali. Il meccanismo che regola questi due fondi è simile: si tratta di anticipare al 2020 e al 2021, mediante mutui Cdp, stanziamenti già previsti nel bilancio dello Stato ma spalmati su quindici anni.

Ma il pacchetto che l'Ance propone per il decreto Aprile non finisce qui: si va dal doppio scudo per i funzionari pubblici, limitando la responsabilità erariale e varando la riforma dell'abuso di ufficio, al ricorso generalizzato alle piattaforme telematiche, dalle gare semplificate all'ultimazione delle gare in corso, dal ripristino dell'appalto integrato sul progetto definitivo all'abolizione dello split payment, dalla proroga dell'ecobonus e del sismabonus alla semplificazione dei processi autorizzativi come quelli della con-

ferenza di servizi. Resta fondamentale per l'Ance anche la sospensione dei pagamenti fiscali, messa disposizione di liquidità in tempi rapidissimi per garantire la sopravvivenza delle imprese.

Teri allarme sulla spesa degli investimenti che rischia l'azzeramento anche da 500 sindaci che hanno chiesto di realizzare «uno snellimento e una sburocratizzazione di tutti i procedimenti amministrativi».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

INFRASTRUTTURE



Paola De Micheli. La ministra delle Infrastrutture è pronta a portare nel decreto Aprile norme per accelerare gli investimenti. Per ora si conoscono il commissariamento di 26 opere prioritarie e l'approvazione per legge dei contratti di programma Anas e Fs

26

OPERE STRATEGICHE PRIORITARIE

per cui sarà nominato un commissario straordinario direttamente con decreto legge

Le 26 opere in vista del commissariamento

Valori in milioni di euro

OPERA	COSTO	OPERA	COSTO	OPERA	COSTO
INFRASTRUTTURE STRADALI			INFRASTRUTTURE FERROVIARIE		
Jonica	1.335,12	Linea Fortezza-Verona	3.371,00	Messa in sicurezza traversa del Lago d'Idro (BS);	-
Svincolo SS514 di Chiamonte con SS115 e svincolo SS194 Ragusana	673,74	Linea Venezia-Trieste	1.800,00	Messa in sicurezza del sistema acquedottistico del Peschiera;	-
SS 675 Umbro-Laziale tra porto Civitavecchia e nodo di Orte. Tratta Monte Romanoest-Civitavecchia	472,23	Raddoppio Genova-Ventimiglia;	1.540,10	Completamento ampliamento Diga di Maccheronis (NU);	-
Completamento collegamento A12 Tarquinia-San Pietro in Palazzi	1.019,83	Raddoppio Pescara - Bari	600	Completamento realizzazione dighe: di Monti Nieddu (CA); di Medau Aingiu (CA);	-
Collegamento autostradale Roma-Latina e opere connesse	1.515,94	Linea Roma - Pescara	700	Messa in sicurezza delle dighe: Cantoniera sul fiume Tirso (OR); Rio Olai (NU); Rio Govossai (NU); Rio Mannu di Pattada a Monte Lerno (SS); Monte Pranu sul rio Palmas (OR); Pietrarossa (EN-CT)	-
Strada Statale 4 Salaria	151,09	Nuova linea Ferrandina - Matera La Martella;	365,49	Totale infrastrutture	13.918,54
Totale	5.167,95	Potenziamento tecnologico e infrastrutturale Salerno - Reggio Calabria;	230		
		Palermo-Trapani via Milo.	144		
		Potenziamento tecnologico e infrastr. Taranto - Potenza-Battipaglia	n.d.		
		Totale	8.750,59		



Gabriele Buia. Il presidente dell'Ance chiede al governo di attivare subito un piano Marshall da 150 miliardi in cinque anni, utilizzando in via abbreviata fondi già stanziati nel bilancio dello Stato

Il piano Italia per investimenti locali utilizzerebbe in due anni 39 miliardi previsti per i prossimi 15 anni



Il documento Ocse sull'impatto di Covid-19 analizza le attività all'estero interrotte

Cantieri, il fisco non si ferma

Prosegue il calcolo ai fini della stabile organizzazione

DI GIOVANNI MUSSO

La pandemia da Covid-19 che determina l'interruzione delle attività nei cantieri situati all'estero, non sospende il calcolo per determinare l'esistenza di una stabile organizzazione. E' quanto si evince dal documento del 3 aprile 2020 dell'Ocse «Oecd Secretariat Analysis of tax Treaties and the impact of the Covid-19 Crisis» (si veda *ItaliaOggi* del 7 aprile scorso). Pertanto le aziende che operano all'estero attraverso cantieri di montaggio o impiantistica industriale devono necessariamente verificare se le restrizioni, dovute alla crisi Covid-19, alla mobilità di merci e di persone imposte da leggi nazionali dove hanno sede i cantieri o nei paesi di partenza delle merci e del personale, possono causare interruzioni delle attività. Occorre tener presente, che il modello Ocse, prevede che se la durata di un cantiere è superiore a dodici mesi si è in presenza di una stabile organizzazio-

Le imprese devono passare al setaccio l'insieme delle restrizioni dovute alla crisi ingenerata dalla pandemia

ne, tale periodo è ridotto a sei mesi secondo il modello Onu. Secondo quanto emerge dal documento dell'Ocse, la durata delle sospensioni dei lavori causata dal Covid-19 deve essere considerata nel calcolo della vita del cantiere e contribuirà a determinare se lo stesso costituisce una stabile organizzazione. Quindi, ad esempio se un cantiere è stato aperto in un paese estero in data 1 novembre 2019 con chiusura prevista 30 aprile 2020, ma viene sospeso in data 12 marzo a causa di restrizioni imposte dal governo locale fino al 31/8/2020 e riprende le attività il 1° settembre fino al 30 novembre 2020, la vita del cantiere sarà pari a 13 mesi e quindi costituirà un stabile organizzazione. In effetti, quanto stabilito dal documento del 3 aprile è coerente con il paragrafo 55 del Commentario Ocse all'art. 5 del Modello, non considera chiuso il cantiere quando il lavoro viene sospeso temporaneamente ad esempio a causa della difficoltà di approvvigionamento di materia-

li o difficoltà di trovare forza lavoro. Un dato degno di nota, è che l'emergenza Covid-19 non può essere configurabile alla stesso modo delle suddette cause ma è invece chiaro che rappresenta una causa di forza maggiore, in quanto trattasi di un evento di natura straordinaria e malgrado ciò, non sospende il conteggio dei termini utili per individuare una stabile organizzazione determinata da eventi imprevisti. Pertanto, le imprese dovranno controllare la durata dei cantieri all'estero, sommando il periodo di sospensione dell'attività a causa dell'emergenza coronavirus, rischiando così di superare i 12 mesi. In ultima analisi, le aziende si troveranno a spostare il pagamento delle imposte sul reddito prodotto da un paese ad un altro per circostanze che nulla hanno a che fare con la normale attività di cantiere o con eventi imprevisti che sono comunemente frutto di dinamiche naturali di mercato.

© Riproduzione riservata

10 ONLINE Il documento Ocse sul sito www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi



— GUIDA MANAGERIALE ALL'EMERGENZA VIRUS —

La circolare delle Entrate precisa che non ci sono verifiche per la sospensione fiscale

Appalti, la stretta più leggera

Il committente è in salvo dai cali dell'appaltatore

DI CHIARA DE LEITO
 E STEFANO LOCONTE

In materia di appalti, sono sospesi gli obblighi di verifica delle imprese committenti se le imprese appaltatrici sospendono i versamenti avvalendosi delle previsioni dell'art. 18 del Decreto liquidità. Lo ha chiarito recente Circolare n. 9/E del 13 aprile 2020.

Gli adempimenti in materia di appalti e subappalti. Rispetto ai contratti di appalto, subappalto, prestazioni d'opera dall'importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro, l'art. 17 bis Dlgs. n. 241/1997 prescrive l'obbligo delle imprese committenti di verificare il puntuale assolvimento, da parte delle imprese appaltatrici e/o subappaltatrici, dei versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati relativamente ai lavoratori impiegati nell'opera.

A tal fine, l'appaltatrice trasmette al committente, entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento, le deleghe F24 di pagamento ed un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell'opera o del servizio affidato, dell'ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente. In caso di inosservanza a tale obbligo, il committente deve sospendere, finché perdura l'inadempimento, il pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice o affidataria sino a concorrenza del 20 per cento del valore complessivo dell'opera o del servizio ovvero per un impor-

to pari all'ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, dandone comunicazione entro 90 giorni all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente nei suoi confronti.

La sospensione dei versamenti fiscali introdotta dal Decreto liquidità.

L'art. 18 del Decreto liquidità ha disposto, tra l'altro, la sospensione dei versamenti in autoliquidazione in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020 relativi alle ritenute alla fonte sui redditi da lavoro dipendente e assimilati, effettuate ai sensi degli articoli 23 e 24 Dpr n. 600/1973.

I destinatari. Destinatari della misura sono gli esercenti attività d'impresa con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato, che hanno registrato nei mesi di marzo e aprile 2020 una riduzione dei ricavi o compensi rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta. Ai fini della verifica della contrazione del fatturato ciascun mese deve essere considerato in via autonoma. La misura della riduzione che consente di beneficiare della sospensione in commento è parametrata ai ricavi o compensi conseguiti nel precedente periodo d'imposta.

Soggetti con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro. I contribuenti che nel periodo d'imposta 2019 hanno conseguito ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro beneficiano della sospensione dei versamenti fiscali e contributivi se hanno subito una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta.

Soggetti con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro. I contribuenti che nel periodo d'imposta 2019 hanno conseguito ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro beneficia-

no della misura in commento se i ricavi o i compensi sono diminuiti almeno del 50% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nella stessa percentuale nel mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019.

Nuove attività. Infine, possono avvalersi della misura in commento anche i soggetti che hanno iniziato l'attività d'impresa, arte o professione, in data successiva al 31 marzo 2019. In questo caso, la sospensione opera indipendentemente dalla riduzione dei ricavi o compensi nella misura percentuale sopra descritta, come desumibile dalla formulazione della norma e confermato nella Circolare n. 9/E.

I punti di contatto con le disposizioni in materia di appalti e subappalti.

È di tutta evidenza come la sospensione dei termini di versamento si riflette anche sulla posizione del committente. In particolare, l'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 9/E ha evidenziato che a fronte della legittima sospensione dei versamenti effettuata da un'impresa appaltatrice al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 18 del Decreto Liquidità, non sussiste l'obbligo di controllo da parte del committente prescritto dall'art. 17-bis Dlgs. n. 241/1997, essendo quest'ultimo strettamente connesso ai versamenti sospesi da parte dell'appaltatrice.

Di conseguenza, il committente non dovrà sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatrice se, nel termine di cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute, l'appaltatrice non abbia fornito la documentazione attestante il versamento.

Infine, la circolare n. 9/E ha chiarito che qualora l'appaltatrice rientri tra i soggetti legittimati alla sospensione dei versamenti fiscali in forza dell'art. 18 D.L. n. 23/2020, gli obblighi a carico del committente, di verifica del versamento delle ritenute e sospensione del pagamento dei corrispet-

tivi in caso di inadempimento della appaltatrice, riprenderanno a decorrere dal termine del periodo di sospensione previsto dalla norma. Quindi, in una data successiva al 30 giugno 2020.

— © Riproduzione riservata —

**I fondi promessi dal governo non arrivano?
 La tua azienda deve lottare contro i burocrati?
 Segnala disfunzioni e criticità a questo indirizzo di posta elettronica
 crisilliquidita@italiaoggi.it
 ItaliaOggi è con te. Sempre**



DAGLI ARTIGIANI AI PROFESSIONISTI

Per le partite Iva con flat tax al 15% micro prestiti fino a 16.250 euro

Prestito pieno di 25mila euro solo se si ha un fatturato di 100mila euro

Marco Mobili

ROMA

La pianificazione fiscale di 1,4 milioni di partite Iva è tra le vittime collaterali del coronavirus. Per le nuove attività avviate dal 1° gennaio 2019 la scelta di aver puntato ai vantaggi fiscali della flat tax al 15% può ora rivelarsi una beffa per i micro-finanziamenti da 25mila euro garantiti dallo Stato al 100 per cento. Anche per questi soggetti, infatti, sull'importo finale del prestito che può erogare la banca o un altro intermediario finanziario, scatta la tagliola dei ricavi o dei compensi fissata nella percentuale del 25 per cento. Una percentuale che nel caso di artigiani, commercianti, professionisti e autonomi che hanno optato per la tassa piatta al 15% si deve applicare al tetto massimo di 65mila euro previsto dal regime forfettario. A conti fatti per chi ha ricavi o compensi di 65mila euro, e sono comunque la minoranza, l'importo dei mini-prestiti non potrà mai superare i 16.250 euro.

Come prevede l'articolo 13 del decreto imprese, infatti, va ricordato che la garanzia si applica a prestiti fi-

no a 25mila euro comunque entro il 25% dei ricavi del beneficiario. Significa, in pratica, che il prestito pieno di 25mila euro si può ottenere solo se si ha un fatturato pari ad almeno 100mila euro. In sostanza va detto a chiare lettere che non c'è nessun prestito automatico da 25mila euro. Per un artigiano che ha 30mila euro di ricavi dichiarati (sono sufficienti anche quelli della dichiarazione Iva 2019 e dunque relativi all'esercizio 2018) il micro-prestito si ferma a 7.500 euro.

Un'altra criticità che Pmi e partite Iva potrebbero trovare nell'accesso al finanziamento da 25mila euro potrebbe arrivare dalle scelte "commerciali" degli istituti di credito. Lo stesso presidente dell'Associazione bancaria, Antonio Patuelli, sabato scorso in un'intervista all'Ansa aveva spronato gli istituti di credito ad essere competitivi e veloci nell'erogazione dei finanziamenti. Ma è pur vero che per molte realtà finanziarie di dimensioni ridotte la gestione dei micro-finanziamenti da 25mila euro al popolo delle partite Iva e alle Pmi non è remunerativa e potrebbe rappresentare un carico di lavoro non certo facile da gestire. Di qui la possibilità che le banche, non certo obbligate all'erogazione del prestito, possano presentare al cliente percorsi di erogazione più lunghi spingendo in questo modo autonomi, professionisti e Pmi a rivolgersi ad altri istituti. L'avvertenza,

allora, per i diretti interessati potrebbe essere quella di effettuare, prima della presentazione della domanda, una rapida analisi di "mercato" così da indirizzare il "modulo" di richiesta verso gli istituti e gli intermediari che possano assicurare tempi rapidi nell'erogazione del finanziamento.

Un ulteriore utile elemento di chiarezza, visti i molti dubbi delle imprese, riguarda le istruttorie. Le banche possono continuare a fare le loro valutazioni in ogni caso. Per i "mini-prestiti" a non essere prevista è la valutazione del Fondo. Per quanto riguarda invece le garanzie al 90% e quella che può arrivare al 100% con il concorso al 10% dei consorzi fidi privati, un filtro del Fondo è ancora previsto. Ai fini della definizione delle misure di accantonamento a titolo di coefficiente di rischio, la probabilità di inadempimento delle imprese è calcolata esclusivamente sulla base dei dati del "modulo economico finanziario", riferiti ad alcuni elementi degli ultimi due bilanci depositati come rapporto debiti a breve/fatturato, oneri finanziari/Mol, patrimonio netto/totale attivo ed altri. Non c'è invece, nemmeno per queste garanzie, la valutazione andamentale basata sui dati degli ultimi sei mesi relativi ad esempio a sconfinamenti, rate scadute, rapporto tra utilizzato e accordato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per molte piccole finanziarie i micro-finanziamenti da 25mila euro alle partite Iva non sono remunerativi



Artigiani e piccole imprese.

Ieri è stato pubblicato sul sito del Fondo di garanzia e su quello del ministero dello Sviluppo il modulo per la garanzia del 100% su prestiti fino a 25mila euro



Da domani il bonus di 600 euro per i professionisti

AIUTO AL REDDITO

Pagamento dopo l'invio al ministero del resoconto delle domande ricevute

Verranno accreditate oggi oltre 1,8 milioni di indennità da 600 euro che sono state richieste all'Inps. Si tratta di poco meno della metà dei quasi quattro milioni di domande ricevute dall'istituto di previdenza nei giorni scorsi. I destinatari riceveranno un avviso tramite sms o email.

A renderlo noto, in un comunicato congiunto, Inps e ministero del Lavoro, in cui è stato precisato che i beneficiari di questa prima tranche sono per l'11% liberi professionisti

e collaboratori, per il 67% lavoratori autonomi e per il 22% lavoratori agricoli. Entro venerdì saranno accreditati gli importi relativi alle altre domande, che comunque possono ancora essere presentate da chi non l'avesse ancora fatto.

I professionisti iscritti alle Casse di previdenza potrebbero cominciare a ricevere il bonus già da domani. Oggi infatti gli enti di previdenza privati invieranno al ministero il resoconto delle domande ricevute, in linea con il nuovo criterio introdotto dal Dl 23, che ha previsto la necessità di iscrizione esclusiva alla Cassa per poter chiedere l'indennità. Un'integrazione che ha fatto slittare di una settimana l'erogazione dell'aiuto. Dal giorno successivo, e cioè domani, le Casse autorizzeranno i

versamenti.

Fanno eccezione Enpacl (consulenti del lavoro) che hanno già iniziato a versare agli iscritti i 600 euro, e Inarcassa (ingegneria architetti) che per statuto richiede l'iscrizione in via esclusiva e ieri ha già dato il via libera ai versamenti.

In questi giorni è stato anche chiarito il requisito pensionistico. Il bonus è precluso a chi ha una pensione, sia essa diretta o indiretta; il dubbio era sorto con il maxiemendamento al Dl 18, che aveva aggiunto all'articolo 44 la precisazione di «pensione di anzianità o vecchiaia»; una precisazione che in fase di raccordo con le altre norme è stata tolta, per cui viene confermata l'interpretazione estensiva data ab origine dalle Casse.

—Fe.Mi.



In Campania un bonus che si somma a quello statale. Emilia-Romagna, 1.000 € ai medici

Partite Iva, regioni in soccorso

Finanziamenti agevolati e indennità per i professionisti

DI MICHELE DAIANI

In Campania le partite Iva con meno di 35 mila euro di reddito potranno godere di un bonus di mille euro che si sommerà a quello nazionale. In Piemonte, potranno essere richiesti fino a 7.500 euro di finanziamenti a fondo perduto. Nel Lazio, prestiti a tasso zero restituibili in cinque anni. Sono solo alcune delle misure messe in campo negli ultimi giorni dalle varie giunte regionali per sostenere il mondo libero professionale. La maggior parte degli interventi riguarda dalle varie giunte regionali per sostenere il mondo libero professionale. La maggior parte degli interventi riguarda dalle varie giunte regionali per sostenere il mondo libero professionale. La maggior parte degli interventi riguarda dalle varie giunte regionali per sostenere il mondo libero professionale.

80 di questi milioni sono riservati al bonus per le partite iva di mille euro, con una platea di beneficiari stimata in 80 mila persone. Il bonus non sarà sostitutivo di quello previsto dal Cura Italia: una partita Iva residente in Campania, quindi, potrà beneficiare di 1600 euro complessivi di indennità. Tra le altre misure previste, verranno integrate tutte le pensioni per raggiungere un minimo di mille euro per tutti. Anche in Piemonte una parte degli aiuti regionali è dedicata alla libera professione: per prima cosa sono stati stanziati 54 milioni per implementare il Fondo di garanzia per le pmi, che coinvolgerà pure gli autonomi. Altri 7,3 milioni di euro, invece, saranno utilizzati per concedere finanziamenti a fondo perduto fino a 7.500 euro

a beneficiario. Il sostegno alla liquidità verrà garantito anche in Emilia-Romagna, dove la giunta ha approvato un piano per potenziare il sistema dei Confidi. Già il 17 marzo la giunta aveva approvato un rifinanziamento di 10 milioni di euro per «concedere maggiore liquidità per le pmi e i professionisti dell'Emilia-Romagna». Oltre a prevedere un supporto alla liquidità generalizzato per tutte le categorie, la regione ha deciso di prevedere un bonus di mille euro per i professionisti sanitari impegnati nella gestione dell'emergenza. La regione Lazio ha lanciato il suo piano «pronto cassa» alla fine di marzo. Le risorse stanziare «porteranno a mobilitare circa 450 milioni di euro», come si può leggere sul sito della regione. Il sostegno alla

liquidità passerà dalla piattaforma «Fare Lazio»: stanziati 55 milioni di euro destinati a prestiti di liquidità di piccola entità, per un massimo di 10 mila euro a tasso zero per una durata di 5 anni con un anno di preammortamento. «Si sta inoltre lavorando ad attivare una sezione speciale del Fondo centrale di garanzia dedicata alle imprese e ai liberi professionisti», si legge sul sito della regione. Lavori in corso anche in regione Lombardia: dopo aver lanciato una serie di misure a sostegno dei nuclei familiari (dalla sospensione dei mutui ai contributi di solidarietà per gli affitti), la giunta sta lavorando a un pacchetto di aiuti destinati in particolare alle piccole medie imprese e alle partite Iva.

— © Riproduzione riservata —

Il sostegno regionale ai professionisti

Campania	Bonus di mille euro ai liberi professionisti che hanno maturato un reddito inferiore a 35 mila euro nel 2019. Il bonus si aggiunge a quello nazionale
Emilia-Romagna	Stanziati 10 milioni di euro per richiedere finanziamenti per complessivi 100 milioni. Bonus di mille euro ai professionisti sanitari
Lazio	Varato il piano «pronto cassa»; i professionisti potranno richiedere fino a 10 mila euro senza interessi rimborsabili in cinque anni
Piemonte	Stanziati 7,3 milioni di euro per richiedere finanziamenti a fondo perduto fino a 7.500 euro a beneficiario
Lombardia	Allo studio misure specifiche per il sostegno dei lavoratori autonomi e delle partite Iva



IL DOCUMENTO DI PRASSI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE FORNISCE ISTRUZIONI SULLA GESTIONE DEI CALI

Per il calo del fatturato il discrimine resta l'Iva

Per verificare la condizione del calo del fatturato 2020, ai fini delle sospensioni dei versamenti di aprile e maggio, occorre fare riferimento al criterio di effettuazione delle operazioni nella disciplina dell'Iva, anche per le operazioni nei mesi considerati dalla norma, prescindendo dalle regole di liquidazione del tributo. I contribuenti trimestrali e gli autotrasportatori, inoltre, devono tenere conto delle operazioni nei mesi considerati dalla norma, prescindendo dalle regole di liquidazione dell'Iva. Queste alcune risposte fornite dall'agenzia delle entrate con la circolare n. 9/20, sull'articolo 18 del dl n. 23/2020.

Oggetto della sospensione. La norma in questione sospende per i mesi di aprile e di maggio i versamenti in autoliquidazione dovuti da imprese e lavoratori autonomi residenti in Italia e relativi: alle ritenute alla fonte; alle trattenute dell'addizionale regionale e comunale; all'Iva; ai contributi previdenziali e assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria. La sospensione è tuttavia subordinata alla condizione che l'interessato abbia subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto a marzo 2019, e/o nel mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019; la percentuale di riduzione richiesta è elevata al 50% per le imprese con ricavi/compensi superiori a 50 milioni nel periodo precedente a quello in corso, eccetto che per i soggetti con sede nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza. I versamenti sospesi vanno effettuati, senza

sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 30 giugno 2020, oppure in un massimo di cinque rate mensili a partire dal giugno prossimo.

I parametri della condizione. Riguardo al calcolo del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di marzo e aprile 2019, da porre a confronto con stessi mesi del 2020 per verificare, distintamente per ciascun mese, la condizione della riduzione, la circolare chiarisce anzitutto, in linea generale, che occorre considerare le operazioni eseguite nei mesi di marzo ed aprile, fatturate o certificate, che conseguentemente hanno partecipato alla liquidazione periodica del mese di marzo 2019 (rispetto a marzo 2020) e del mese di aprile 2019 (rispetto ad aprile 2020), cui vanno sommati i corrispettivi relativi alle operazioni non rilevanti ai fini Iva effettuate in tali mesi. La data di riferimento è quella di effettuazione dell'operazione, tenendo quindi conto, per esempio, che per le fatture differite vale la data del documento di consegna dei beni. La circolare chiarisce che la verifica della riduzione del fatturato deve essere effettuata con riferimento ai mesi di marzo e di aprile 2019 e 2020 anche da parte dei contribuenti Iva che liquidano l'imposta con frequenza trimestrale. Una questione particolare sorge per gli autotrasportatori, i quali, ai sensi dell'art. 74 del dpr n. 633/72, possono annotare le fatture emesse entro il trimestre solare successivo a quello di emissione; secondo l'agenzia, questi contribuenti, al fine di verificare

la condizione per poter fruire della sospensione dei versamenti da effettuare ad aprile e a maggio 2020, devono fare riferimento alle fatture (ed agli eventuali corrispettivi) delle operazioni eseguite nei mesi di marzo e di aprile del 2019 e del 2020, indipendentemente quindi dalle liquidazioni Iva.

Iva di gruppo e gruppo Iva. La circolare non fornisce indicazioni in merito alla verifica delle condizioni da parte dei soggetti che aderiscono alla liquidazione Iva di gruppo oppure ad un gruppo Iva (art. 70-bis). Al riguardo, relativamente ai versamenti Iva, si potrebbe ritenere, in analogia con la posizione adottata dall'agenzia nella circolare n. 8/2020 in relazione all'individuazione della tipologia di attività, di dover privilegiare l'unitarietà del soggetto passivo (Gruppo Iva) o del soggetto tenuto al versamento (liquidazione di gruppo), procedendo quindi alla verifica sulla base del fatturato consolidato.

Questa soluzione, tuttavia, presuppone che la composizione soggettiva del raggruppamento sia identica nei due anni considerati; in caso di variazione della compagine, la questione è più complessa e richiederebbe di isolare e verificare separatamente la situazione dei soggetti che aderiscono al raggruppamento soltanto per uno dei due anni in esame. Relativamente alla sospensione degli altri versamenti, diversi dall'Iva, pare logico ritenere che occorra guardare alla situazione di ciascun soggetto.

Roberto Rosati

© Riproduzione riservata




**Adempimenti
 Tributi sospesi,
 test fatturato
 per imprese
 e professionisti**

Gavelli e Tosoni - a pag. 24

Imposte sospese, il trimestrale fa il test sul fatturato di aprile

EMERGENZA COVID-19

VERSAMENTI



Anche chi ha adottato il regime per cassa guarda la competenza

La sospensione riguarda ritenute, Iva e contributi e non Ires e Irap

**Giorgio Gavelli
 Gian Paolo Tosoni**

Esercenti attività d'impresa (comprese le imprese agricole), artisti e professionisti sono i primi interessati alla sospensione dei termini di pagamento dei tributi e contributi.

Sotto il profilo soggettivo, il Dl 23/2020 estende la sospensione dei termini anche agli enti non commerciali compresi quelli del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono una attività istituzionale di interesse generale. La circolare 9/E/2020 delle Entrate precisa che questi soggetti usufruiscono della sospensione per le ritenute alla fonte operate sui redditi di lavoro dipendente e assimilato e per i contributi previdenziali e assistenziali; non viene prevista la sospensione per l'Iva in quanto potenzialmente questi enti sono esclusi, ma potrebbero essere

debitori di imposta con riferimento agli acquisiti intracomunitari. Per l'eventuale attività commerciale esercitata (non prevalente) la circolare rinvia ai parametri dettati per le imprese.

Altri soggetti con i versamenti prorogati non ve ne sono, come ad esempio i privati; questi soggetti se intendono sottoporre a registrazione un contratto di affitto devono assolvere la relativa imposta a meno che non si avvalgano della sospensione dei termini per gli adempimenti tributari (articolo 62, commi 1 e 6, del Dl 18/2020, circolare 8/2020 delle Entrate) e non registrino il contratto. I privati sono in attesa della sospensione dei termini del mese di giugno quando scadrà, ad esempio, la prima rata dell'Imu.


Le imprese e i professionisti devono verificare l'andamento del fatturato dei mesi di marzo e aprile 2020 in confronto agli stessi mesi dello scorso anno, per rinviare i versamenti di aprile e maggio. La riduzione del 33% del fatturato (ovvero del 50% per i soggetti con ricavi/compensi 2019 di ammontare superiore a 50 milioni di euro) si fa per «competenza» e cioè in base al momento di effettuazione dell'operazione, ma tale scostamento produce i suoi effetti sulla «cassa», e cioè nel mese in cui i tributi devono essere versati. Basti pensare ai contribuenti trimestrali che per rinviare a giugno il saldo Iva del primo trimestre 2020, che scade a maggio, devono verificare il minor fatturato di aprile 2020 in confronto ad aprile 2019.

La verifica del fatturato e dei corrispettivi deve prendere a riferimento le operazioni effettuate nei mesi di marzo e aprile, fatturate o certificate negli stessi mesi e che, conseguente-

mente, hanno partecipato alla liquidazione Iva. Il tritico effettuazione-fatturazione-liquidazione dell'Iva ha una eccezione per i contribuenti che hanno optato per l'Iva per cassa. Anche questi soggetti a nostro parere (se non altro per semplicità) devono fare riferimento alla data della fattura e cioè al mese di effettuazione della operazione, mese in cui le fatture vengono registrate e l'Iva viene indicata nella liquidazione periodica, ancorché venga contemporaneamente sottratta dall'Iva da versare in attesa dell'incasso. Per il calcolo del fatturato nella tabella a lato possiamo notare come sia determinante il mese in cui l'operazione si intende effettuata secondo le regole Iva (articolo 6).

Sotto il profilo oggettivo i tributi rinviati al 30 giugno 2020 sono le ritenute alla fonte operate sui redditi di lavoro dipendente e assimilato comprese le relative addizionali e l'Iva di qualunque periodo essa sia come ad esempio le eventuali rate del saldo 2019. Inoltre sono rinviati i contributi previdenziali e assistenziali e i premi per l'assicurazione obbligatoria. Nessun altro versamento è sospeso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Come individuare il fatturato per le operazioni effettuate a marzo

La bussola per la sospensione dei versamenti

MESE DI EMISSIONE DELLA FATTURA	MESE DI REGISTRAZIONE DELLA FATTURA	MESE DEL «FATTURATO»	NOTE
Marzo	Marzo	Marzo	In questo caso nessun problema
Marzo	Aprile	Marzo	In base all'articolo 23, comma 1, del Dpr 633/1972 le fatture emesse possono essere registrate entro il giorno 15 del mese successivo a quella di effettuazione dell'operazione ma con riferimento allo stesso mese di effettuazione
Aprile	Aprile	Marzo	In base all'articolo 21, comma 4, del Dpr 633/1972, la fattura «accompagnatoria» può essere trasmessa allo Sdi entro dodici giorni da quello di effettuazione dell'operazione
Aprile	Aprile	Marzo	In base all'articolo 21, comma 4, lettera a), del Dpr 633/1972, la fattura differita è emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quelle di effettuazione dell'operazione, pur partecipando alla liquidazione dell'imposta del mese precedente
Aprile	Aprile	Aprile	In base all'articolo 21, comma 4, lettera b), del Dpr 633/1972, per le cessioni di beni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente, la fattura è emessa entro il mese successivo a quello di consegna o spedizione
Maggio	Maggio	Maggio	Per le cessioni di beni con prezzo da determinare, in base all'articolo 1 del Dm 15 novembre 1975 e della circolare 328/1997, la fattura è emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui il prezzo è stato determinato (nell'esempio maggio). Potrebbe essere anche il caso del contratto estimatorio (articolo 6, comma 2, lettera d, del Dpr 633/1972) con merce consegnata in marzo e venduta in maggio